

## REGOLAMENTO (CE) N. 92/2005 DELLA COMMISSIONE

del 19 gennaio 2005

**recante attuazione del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità di eliminazione e l'utilizzazione dei sottoprodotti di origine animale e recante modifica dell'allegato VI dello stesso regolamento per quanto riguarda la trasformazione in impianti di produzione di biogas e il trattamento dei grassi fusi**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, lettera e), l'articolo 5, paragrafo 2, lettera g), l'articolo 6, paragrafo 2, lettera i), e l'articolo 32, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1774/2002 prevede norme riguardanti le modalità di eliminazione e l'utilizzazione dei sottoprodotti di origine animale. Esso prevede inoltre la possibilità di metodi supplementari di eliminazione e utilizzazione dei sottoprodotti di origine animale da approvare in seguito alla consultazione del comitato scientifico competente.
- (2) Il comitato di coordinamento scientifico (CCS) ha espresso un parere il 10 e 11 aprile 2003 su sei metodi di trasformazione alternativi per il trattamento e l'eliminazione sicuri dei sottoprodotti di origine animale. Secondo tale parere, cinque processi sono considerati sicuri per l'eliminazione e/o l'utilizzo di materiali di categoria 2 e 3 a certe condizioni.
- (3) Il CCS ha presentato un parere e una relazione finali il 10 e 11 aprile 2003 su un trattamento di rifiuti di origine animale per mezzo di alte temperature e di idrolisi alcalina ad alta pressione, fornendo orientamenti sulle possibilità di utilizzare l'idrolisi alcalina e sui suoi rischi per l'eliminazione di materiali di categoria 1, 2 e 3.
- (4) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha espresso un parere il 26 e il 27 novembre 2003 sul processo di produzione di biogas mediante idrolisi ad alta pressione fornendo orientamenti sulle possibilità di utilizzare questo processo e sui suoi rischi per l'eliminazione di materiali di categoria 1.
- (5) Cinque processi possono pertanto essere approvati come metodi alternativi per l'eliminazione e/o l'utilizzo dei sottoprodotti di origine animale conformemente ai pareri del CCS, oltre ai metodi di trasformazione già previsti dal regolamento (CE) n. 1774/2002. È inoltre opportuno stabilire le condizioni per l'applicazione di tali processi.

<sup>(1)</sup> GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 668/2004 della Commissione (GU L 112 del 19.4.2004, pag. 1).

- (6) La Commissione ha chiesto a taluni di coloro che hanno chiesto l'approvazione dei processi di presentare ulteriori informazioni per quanto riguarda la sicurezza dei loro processi per il trattamento e l'eliminazione di materiali di categoria 1. Tali informazioni verranno sottoposte alla valutazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare a tempo debito.
- (7) In attesa di tale valutazione e considerando gli attuali pareri del CCS — secondo cui il sego è sicuro per quanto riguarda la TSE, in particolare se cotto a pressione e filtrato per rimuovere le impurità insolubili —, è opportuno approvare uno dei processi, il quale trasforma il grasso animale in biodiesel, anche per il trattamento e l'eliminazione, nel rispetto di norme rigorose, della maggior parte dei materiali di categoria 1, eccezion fatta per i più rischiosi. In tal caso, dovrebbe essere chiarito che il trattamento e l'eliminazione possono comprendere il recupero di bioenergia.
- (8) L'approvazione e l'uso di tali metodi alternativi dovrebbero lasciare impregiudicate altre norme comunitarie applicabili, in particolare quelle ambientali, e, pertanto, le condizioni di uso stabilite nel presente regolamento dovrebbero, in quanto applicabili, essere soddisfatte conformemente all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti<sup>(2)</sup>.
- (9) Per quanto riguarda i processi approvati per il trattamento di sottoprodotti di origine animale di categoria 1 e come misura di sorveglianza complementare rispetto al monitoraggio regolare dei parametri di trasformazione, l'efficacia del processo e la sua sicurezza dal punto di vista della salute pubblica e degli animali dovrebbero essere dimostrate alle autorità competenti mediante test in un impianto pilota durante i primi due anni successivi all'attuazione del processo in ciascuno Stato membro interessato.
- (10) È opportuno modificare l'allegato VI, capitoli II e III, del regolamento (CE) n. 1774/2002 in seguito all'approvazione della trasformazione di sottoprodotti di origine animale di categoria 1.
- (11) Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

<sup>(2)</sup> GU L 332 del 28.12.2000, pag. 91.